



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 9/17/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI VINCI (FIRENZE) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 12 gennaio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante «*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo*»



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016»;

VISTA la nota della Prefettura di Firenze in data 28 novembre 2016 (prot. n. 61598), con la quale è stata trasmessa la segnalazione del Signor Carlo Zaini, delegato del Movimento 5 Stelle nei Comuni della Provincia di Firenze, per la presunta violazione da parte dei Comuni di Fucecchio e di Vinci dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in relazione alle *“iniziative che stanno prendendo i Signori Sindaci del Circondario Empolese Valdelsa in merito a propaganda per i Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 [...] specificatamente [...] del Comune di Fucecchio e del Comune di Vinci”*; al riguardo il segnalante, allegando il volantino relativo all’iniziativa del Comune di Vinci, chiede di sapere se *“Può un Sindaco [...] fare propaganda [...] facendo leva sul suo ruolo istituzionale”*;

VISTE le note del 28 e 30 novembre 2016 (prot.lli n. 61677 e n. 62013) e del 6 dicembre successivo (prot. n. 62028) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana, ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti dei Comuni di Vinci e di Fucecchio, chiedendo l’archiviazione della segnalazione e rilevando, in sintesi, quanto segue:

- la segnalazione si riferisce a una iniziativa programmata dal Sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, attraverso un volantino in cui si promuove in modo personalizzato (nome e cognome, più volte indicata la carica di Sindaco) un incontro con la cittadinanza sul tema del *referendum* per martedì 29 novembre alle ore 21.15;
- da una verifica condotta sul sito www.bastaunsi.it, richiamato dal volantino stesso, si evidenzia che il Comitato “Basta un Sì” ha promosso un’iniziativa a livello nazionale, denominata “Basta un Sindaco”, in cui oltre 200 Sindaci italiani promuovono orientamento favorevole al *referendum* del 4 dicembre;
- in particolare, si è riscontrata la presenza del volantino oggetto di segnalazione sul profilo del Sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, mentre nel profilo del Sindaco del Comune di Fucecchio non compare alcuna comunicazione;
- inoltre, sui siti istituzionali dei Comuni coinvolti non si rileva alcuna comunicazione relativa al *referendum*, ad eccezione delle informazioni istituzionali di stretta competenza delle amministrazioni comunali;
- infine, il Co.re.com. Toscana ha provveduto ad avviare i procedimenti (28 novembre 2016), chiedendo le eventuali controdeduzioni; il 30 novembre seguente il Sindaco di Vinci ha trasmesso le controdeduzioni, mentre nessuna comunicazione è pervenuta dal Sindaco di Fucecchio;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, le memorie del 29 novembre 2016 con le quali il Sindaco del Comune di Vinci, Giuseppe Torchia, ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- di aver aderito ad una iniziativa del Partito Democratico, senza coinvolgere in alcun modo l'Amministrazione comunale, né nel volantino promozionale, né nel sito istituzionale del Comune di Vinci;
- di aver condiviso quanto chiarito anche dalla Prefettura di Firenze con la nota del 10 ottobre 2016, alla stregua della quale *«l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda, al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze»*;

PRESA VISIONE del volantino oggetto di segnalazione, riferito all'iniziativa del Sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia;

RILEVATO che, non essendo stato acquisito agli atti il volantino riferito al Comune di Fucecchio, non può procedersi ad alcuna valutazione;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge 28 del 2000 si applica dalla data di indizione dei *referendum* che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

RILEVATO che, pur prescindendo dall’assenza di elementi in ordine alle modalità di diffusione e distribuzione, il volantino relativo all’iniziativa “*Basta un Sindaco-il Sindaco in piazza risponde alle domande sulla riforma costituzionale*” riporta il nome e cognome del Sindaco Giuseppe Torchia ma non reca il logo del Comune di Vinci e non appare, quindi, formalmente riconducibile ad alcuna pubblica amministrazione;

RITENUTO, pertanto, che tale iniziativa esula dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo previsto dall’art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000;

RITENUTA, per le ragioni esposte, la non applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell’art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Vinci per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata al Comune di Vinci (FI), al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi